



**Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (Corte di Cassazione, sez. VI – 2 Civile, sentenza 11 marzo 2015, n. 4891)**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

<...>

Scritto da Francesco Annunziata  
Mercoledì 18 Marzo 2015 22:00

---

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

<...>

**In fatto**

Scritto da Francesco Annunziata  
Mercoledì 18 Marzo 2015 22:00

---

Con decreto del 4.12.2012 la Corte d'appello di Perugia dichiarava estinto il procedimento ex lege n. 89/01 proposto da O.B. in riassunzione del precedente instaurato innanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale aveva declinato la propria competenza in favore di quella della Corte umbra. Rilevava, in particolare, che il decreto della Corte capitolina, che aveva fissato il termine di gg. 60 per la riassunzione, era stato comunicato il 28.2.2011, mentre il ricorso in riassunzione era stato depositato il 2.5.2011, e dunque tardivamente.

Avverso la decisione della Corte perugina O.B. propone ricorso, affidato ad un unico motivo.

Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Motivi della decisione**

Scritto da Francesco Annunziata  
Mercoledì 18 Marzo 2015 22:00

---

1. - L'unico motivo di ricorso espone la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 legge n. 89/01, e 50 e 149 c.p.c.

Indicando quale data di comunicazione, effettuata mediante notificazione a mezzo del servizio postale, del decreto della Corte d'appello di Roma quella del 28.2.2011, la Corte territoriale, sostiene parte ricorrente, non ha considerato che tale data corrisponde a quella di spedizione dell'avviso, e che ai sensi dell'art. 149, comma 3 c.p.c., aggiunto dalla legge n. 263/05, gli effetti della notificazione; decorrono per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha conoscenza legale dell'atto.

Nella specie, tale conoscenza legale è avvenuta il 3.3.2011, come si rileva dal timbro postale apposto sul retro della busta del plico, sicché il ricorso in riassunzione, depositato il 2.5.2011, risulta essere stato proposto entro il termine di riassunzione di gg. 60 fissato dalla Corte romana. 2. - Il motivo è fondato.

In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (cfr. Cass. n. 16184/09).

Scritto da Francesco Annunziata  
Mercoledì 18 Marzo 2015 22:00

---

Va da sé che allorquando sia lo stesso destinatario a dover dimostrare la data di (comunicazione mediante) notificazione a mezzo posta di un atto, la produzione della busta contenente il plico è idonea a dimostrare che prima della data risultante dal timbro postale ivi apposto non può essere avvenuta la consegna.

Nella specie, poiché il timbro sulla busta reca la data del 3.3.2011, prima della quale l'odierno ricorrente non può dunque aver avuto conoscenza del decreto col quale la Corte d'appello di Roma aveva declinato la propria competenza, il ricorso, depositato presso la Corte perugina il 2.5.2011, deve ritenersi proposto entro i 60 gg. fissati per la riassunzione.

3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

**P.Q.M.**

Scritto da Francesco Annunziata  
Mercoledì 18 Marzo 2015 22:00

---

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.